



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 1276/2024 R.G.E.,

il Giudice

vista l'istanza depositata dal professionista delegato in data 11.5.2026;

considerato che la stessa deve essere qualificata come richiesta *ex art. 591 ter c.p.c.*;

ritenuto che, sulla scorta di quanto rappresentato (cfr. p. 2, dep. tel. 11.5.2026) e documentato dal professionista delegato (cfr. doc. 1, dep. tel. 11.5.2026), sia

opportuno disporre nei termini di seguito precisati, anche al fine di accrescere il necessario grado di ordine e di prudenza nello svolgimento delle attività di custodia

e nel compimento delle operazioni di vendita, nell'interesse della procedura esecutiva e dell'indistinta platea dei potenziali interessati all'acquisto del c.d. lotto 2;

revoca l'esperimento d'asta fissato per il 23.7.2026 con limitato ed esclusivo riferimento al c.d. lotto 2, con conseguente sospensione delle visite a tale immobile;

dispone che il professionista delegato, tenuto conto dell'art. 490, c. 2, c.p.c., dia adeguata pubblicità della medesima revoca – entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento – sul sito *internet* ove è stata pubblicata la relazione di stima;

dispone che l'Avv. Carlo Bossi – entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento – curi la realizzazione di un c.d. *tour* virtuale del predetto immobile, eventualmente coadiuvato, nell'effettuazione e nella finalizzazione del relativo filmato, da un soggetto di sua fiducia;

dispone che l'Avv. Carlo Bossi richieda l'ausilio della forza pubblica al fine di accedere al c.d. lotto 2 onde realizzare il c.d. *tour* virtuale, segnalando alla medesima forza pubblica le sottese ragioni – anche – di pubblica sicurezza;

dispone che la pubblicazione del nuovo avviso di vendita relativo al c.d. lotto 2 avvenga esclusivamente in un momento successivo al completamento della realizzazione del c.d. *tour* virtuale;

dispone che nel nuovo avviso di vendita relativo al c.d. lotto 2 venga data adeguata evidenza del fatto che: (i) le visite a tale immobile – comunque da richiedersi nelle forme ordinarie – saranno integralmente sostituite dalla possibilità di visionare il predetto filmato, secondo le modalità di trasmissione o di condivisione dello stesso che saranno individuate, dall’ausiliario del Giudice dell’Esecuzione, come maggiormente adatte; (ii) la realizzazione del c.d. *tour* virtuale si è resa opportuna al fine di accrescere il necessario grado di ordine e di prudenza nello svolgimento delle attività di custodia e nel compimento delle operazioni di vendita, sulla scorta di ragioni che non appaiono contingenti e che, essendo correlate allo stato occupativo del bene, potrebbero persistere anche al momento di eventuale liberazione dell’immobile.

Si comunichi.

Milano, 15/05/2026

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

